



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 116/12

di iniziativa del Consigliere A. MONTUORO recante:

"Modifiche alla Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/10/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/10/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 116/XII di iniziativa del Consigliere regionale A. Montuoro pag. 3

Modifiche alla Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)

Normativa regionale

L.R. 28 agosto 2000, n. 14 pag. 10

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge finanziaria)

L.R. 26 maggio 1997, n. 8 pag. 45

Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria

L.R. 13 maggio 1996, n. 7 pag. 49

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale

**Al Presidente del Consiglio regionale
c/o il Settore Segreteria Assemblea e
Affari Generali**

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del consigliere regionale Antonio Montuoro recante:

“Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).

Il consigliere regionale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge, si intendono modificare gli artt. 7 ed 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale). Le predette norme disciplinano rispettivamente l'Ufficio di Gabinetto" e la "Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale" e con le modifiche che si propongono si intende attribuire al dettato normativo maggiore organicità, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale.

In particolare, il disegno di legge è composto da cinque articoli, dei quali:

L'articolo 1 rubricato "Modifiche all'art. 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7<<Ufficio di Gabinetto>> indica le modifiche nel comma 3 dell'art. 7, consistenti nell'attribuzione ad una delle cinque unità di personale dell'Ufficio di Gabinetto della funzione di Responsabile Amministrativo.

L'articolo 2 rubricato "Modifiche all'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7<<Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico - istituzionali della Giunta regionale>> indica:

- le modifiche nel comma 2 dell'articolo 8, con le quali è precisato che i soggetti elencati nella norma, per poter assumere l'incarico con contratto di diritto privato a termine nelle Strutture di diretta collaborazione ed anche presso l'Ufficio di Gabinetto, se dipendenti di ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche, devono essere collocati in aspettativa presso l'Ente di appartenenza;
- le modifiche nel comma 3 dell'articolo 8, con le quali viene inserito anche l'autista tra i soggetti che, unitamente al responsabile amministrativo ed al Segretario particolare, possono essere scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione;
- la soppressione del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3, in linea con le precedenti modifiche intervenute;
- la sostituzione nel quinto periodo del comma 3 delle parole trattamento economico con l'emolumento unico in linea con le precedenti modifiche intervenute;
- la soppressione del comma 5 in linea con le modifiche apportate;
- le modifiche del comma 8, consistenti nella eliminazione della precisazione relativa alla provenienza o meno dei componenti da altre Pubbliche amministrazioni;
- la riformulazione del comma 9, conseguente alle modifiche sopra citate, nonché la previsione dei parametri di riferimento per la quantificazione dell'emolumento unico dei componenti delle Strutture Speciali e dell'Ufficio di Gabinetto, ivi compreso l'autista, nell'ambito di quanto comunque previsto a pari titolo nel bilancio di previsione 2022-2024.

L'articolo 3 rubricato "Norma transitoria" prevede le attività in capo alla Giunta regionale per l'adozione degli atti relativi all'adeguamento degli incarichi in essere alle nuove disposizioni.

L'articolo 4 contiene le "Abrogazioni" conseguenti all'entrata in vigore delle presenti modifiche legislative

L'articolo 5 contiene "Clausola di invarianza finanziaria".

L'articolo 6 disciplina l'"Entrata in vigore".

RELAZIONE FINANZIARIA**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria***(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)***Titolo proposta di legge: Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)**

L'importo complessivo derivante dalla modifica legislativa di riconoscimento dell'emolumento unico, comprensivo di oneri contributivi ed Irap, risulta quantificato in euro 2.342.041,87.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Art. 1: "Modifiche all'art. 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7<<Ufficio di Gabinetto>>", non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale, che individua una diversa tipologia di figura di supporto all'Ufficio di Gabinetto, rispetto a quella prevista dal testo vigente, i cui costo vengono quantificati in maniera complessiva nell'art. 2.

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Art. 2	Riconoscimento dell'emolumento unico	C	P	390.340,31	2.342.041,87	2.342.041,87

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La quantificazione degli oneri finanziari riportata è stata effettuata tenendo conto degli elementi indicati nella seguente tabella:

Componenti Strutture Speciali	Numero unità	Cat.D6	Parametro P.O.	Emolumento unico Costo unitario	Contributi -inail- irap 35,33%	Importo unitario previsto	Importo totale previsto per tutte le unità
Responsabile Amministrativo Esterno	8	33.127,00	8.000,00	41.127,00	14.530,16	55.657,16	445.257,35
Segretario particolare esterno	8	33.127,00	8.000,00	41.127,00	14.530,16	55.657,16	445.257,35
Componente interno	16	33.127,00	16.000,00	49.127,00	17.356,56	66.483,56	1.063.737,11
Autista esterno	8	23.018,93	12.800,00	35.818,93	12.654,82	48.473,76	387.790,06

TOTALE 2.342.041,87

La modifica legislativa risulta ad invarianza finanziaria di spesa rispetto al trattamento economico del testo di legge attualmente vigente, che prevede un costo annuo complessivo, comprensivo di oneri contributivi ed Irap, di **Euro 2.430.032,12** per come risulta quantificato dal seguente prospetto:

TESTO DI LEGGE VIGENTE PREVISIONE COSTO STRUTTURE SPECIALI								
Cat.	Indennità annua	Stipendio lordo	N. Unità	Ind. Vac. Contr. e di Comparto	Totale	Contributi	IRAP	TOTALE
D6 Comp Interno	22.135,56	32.108,73	16	1.019,78	884.225,12	211.771,92	75.159,14	1.171.156,17
Resp.Am m.vo Esterno	40.772,64		8		326.181,12	78.120,38	27.725,40	432.026,89
Segr. Part. Esterno	40.772,64		8		326.181,12	78.120,38	27.725,40	432.026,89
Autista Esterno	37.261,44		8		298.091,52	71.392,92	25.337,78	394.822,22
						439.405,59		2.430.032,18

Dalla spesa massima prevista dalla modifica introdotta alla legge regionale n. 7/1996, risulta esserci un risparmio pari ad euro 87.990,31; la spesa trova copertura sugli stessi capitoli del testo di legge vigente, per come si evince dal seguente prospetto:

Comp. Strutt. speciali	N. Unità' Invariato	Emolum. unico unitario	Retribuz. Tabellare Unitaria	Importo totale capitoli indennità	Importo totale capitoli retribuz.	Importo totale capitoli contribuiti su indennità	Capitoli contribuiti su retribuz.	Capitoli irap
Resp. Amm.vo Esterno	8	41.127,00		329.016,00		88.274,99		27.966,36
Segr. Part. Esterno	8	41.127,00		329.016,00		88.274,99		27.966,36
D6 Comp Interno	16	16.000,00	33.127,00	256.000,00	530.032,00	68.684,80	142.207,58	66.812,72
Autista Esterno	8	35.818,93		286.551,44		76.881,75		24.356,87
TOTALE	40			1.200.583,44	530.032,00	322.116,53	142.207,58	147.102,16

La distribuzione per capitoli della copertura finanziaria della spesa prevista è la seguente:

La copertura finanziaria della modifica introdotta per l'importo complessivo di Euro 2.342.041,87 rispetto all'importo della spesa prevista dal testo vigente per complessive Euro 2.430.032,18, risulta coperta sui capitoli del bilancio di previsione 2022/2024 distribuita sui seguenti capitoli, a norma degli artt. 12 e ss. del D.L. n. 118/2011:

INDENNITA' L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 1.200.583,44 che grava sui seguenti capitoli:

U0100210901, U9010100301, U9010200101, U9010301301, U9010600101, U9011100401, U9011201401, U9080200101, U9090100301, U9090200101, U9090300101, U9090500201, U9110100401, U9110200301, U9130100601, U9140100101, U9140200301, U9150100201, U9150200101, U9150300301, U9160100401, U9170200401).

CONTRIBUTI SU INDENNITA' L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 322.116,53 che grava sui seguenti capitoli:

U9010100302, U9010200102, U9010301302, U9010600102, U9011000201- U9011100402, U9011201402, U9080200102, U9090200102, U9090300102, U9090500202, U9110100402, U9110200302, U9130100602, U9140100102, U9140200302, U9150100202, U9150200102, U9150300302, U9160100402, U9170200402).

IRAP SU UINDENNITA': L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 102.049,59 che grava sui seguenti capitoli:

U1201014101 - U9010100404, U9010200204, U9010300804, U9010600204, U9011100504, U9011201504, U9080200204, U9090100404, U9090200204, U9090300204, U9090500304, U9110100504, U9110200404, U9130100204, U9140100204, U9140200404, U9150100304, U9150200204, U9150300404, U9160100504, U9170200504.

RETRIBUZIONI: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 530.032,00 che grava sui seguenti capitoli:

U0100310101, U9010100401, U9010200201, U9010300801, U9010400101, U9010500301, U9010600201, U9010800101, U9011100501, U9011201501, U9030200204, U9040200101, U9040400201, U9040700401, U9050100101, U9050200101, U9060100101, U9060200201, U9070101001, U9080100201, U9080200201, U9090100401, U9090200201, U9090300201, U9090400101, U9090500301, U9090600201, U9090800401, U9100200501, U9100300201, U9100500101, U9100600901, U9110100501, U9110200401, U9110300301, U9120100101, U9120200201, U9120300101, U9120400101, U9120600101, U9120700201, U9120800101, U9121002501, U9130100304, U9130400201, U9130500101, U9130700601, U9140100201, U9140200401, U9140300101, U9140400201, U9150100301, U9150200201, U9150300401, U9150401701, U9160100501, U9160200504, U9160300601, U9170100301, U9170200501, U9190100101, U9190200101

CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 142.207,58 che grava sui seguenti capitoli:

U0100310103 -U9010100402 -U9010200202 -U9010300802 -U9010400102 -U9010500302 -U9010600202 -U9010800102 -U9011100502 -U9011201502 -U9030200205 -U9040200102 -U9040300601 -U9040400202 -U9040500102 -U9050100102 -U9050200102 -U9060100102 -U9060200202 -U9070101002 -U9080100202 -U9080200202 -U9090100402 -U9090200202 -U9090300202 -U9090400102 -U9090500302 -U9090600202 -U9090801101 -U9100200502 -U9100300202 -U9100500102 -U9100600902 -U9110100502 -U9110200402 -U9110300302 -U9120100102 -U9120200202 -U9120300102 -U9120400102 -U9120600102 -U9120700202 -U9120800102 -U9121002502 -U9130100202 -U9130400202 -U9130500102 -U9130700602 -U9140100202 -U9140200402 -U9140300102 -U9140400401 -U9150100302 -U9150200202 -U9150300402 -U9150401702 -U9160100502 -U9160200501 -U9160300602 -U9170100302 -U9170200502 -U9190100102 -U9190200102

IRAP SU RETRIBUZIONI: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 45.052,72 che grava sui seguenti capitoli:

U1201014101 - U9010100404, U9010200204, U9010300804, U9010600204, U9011100504, U9011201504, U9080200204, U9090100404, U9090200204, U9090300204, U9090500304, U9110100504, U9110200404, U9130100204, U9140100204, U9140200404, U9150100304, U9150200204, U9150300404, U9160100504, U9170200504.

Art. 3 (Norma Transitoria) non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale, poiché norma organizzativa

Art. 4 (Abrogazioni) non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)**ART. 1**

(Modifiche all'art. 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7<<Ufficio di Gabinetto>>)

1. L'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è così modificato:
 - a) Il comma 3 è così sostituito: << L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione e da cinque unità di personale, di cui uno con funzioni di Responsabile Amministrativo>>

ART. 2

(Modifiche all'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7<<Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico - istituzionali della Giunta regionale>>)

1. L'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è così modificato:
 - a) Nel comma 2 dopo la parola <<particolari>> sono aggiunte le seguenti <<ed all'Ufficio di Gabinetto>>; dopo la parola <<scolastiche>> sono aggiunte le seguenti: << e presta la propria attività in base a contratto di diritto privato a termine, previa collocazione in aspettativa>>;
 - b) Nel comma 3 dopo le parole <<responsabile amministrativo>> sono inserite le seguenti <<ed all'autista>>; il secondo, il terzo e quarto periodo sono soppressi; nel quinto periodo le parole <<trattamento economico>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'emolumento unico>>;
 - c) Il comma 5 è soppresso;
 - d) Il comma 8 è così sostituito: << I componenti delle Strutture speciali sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.>>.
 - e) Il comma 9 è così sostituito:
 - f) << 9. Nel limite massimo della spesa a pari titolo prevista nel bilancio di previsione 2022-2024, l'emolumento unico, che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico, in considerazione delle funzioni assegnate, è commisurato:
 - a) per il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, di cui al comma 2, al trattamento economico previsto per la categoria giuridica di provenienza e nel limite massimo di quello previsto per il D6, maggiorato di una somma corrispondente all'indennità di Posizione organizzativa massima, stabilita dal CCNL Funzioni locali 2018;
 - b) per il segretario particolare ed il responsabile amministrativo di cui al comma 3, al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6, maggiorato di una somma corrispondente all'50% dell'indennità di Posizione organizzativa massima, stabilita dal CCNL Funzioni locali 2018;
 - c) per l'autista di cui al comma 3, al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B8, maggiorato di una somma corrispondente a quella massima stabilita per i progetti obiettivo dal Contratto integrativo del Comparto della Giunta regionale 2022>>.

ART. 3

(Norma Transitoria)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure organizzative per l'adeguamento degli incarichi in essere alla presente legge.

ART. 4

(Abrogazioni)

2. Si intendono abrogate tutte le disposizioni della L.R. 6 maggio 1997, n. 8 e della L.R. 8 agosto 2000, n. 14 in contrasto con le presenti disposizioni.

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria

L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (1)**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge finanziaria) (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 4 settembre 2000, n. 78, edizione straordinaria.

(2) Il Commissario del Governo, nell'apportare il visto alla presente legge, ha disposto, con il telegramma che segue, il C.D. "Rinvio limitato" autorizzando la Regione alla promulgazione e pubblicazione della presente legge ad eccezione delle seguenti disposizioni: art. 1, comma 10; art. 4-bis, commi 2, 3 e 4; art. 6, comma 13; art. 7-bis, comma 2:

«Telegramma

At Sig. Presidente (A197)

Giunta regionale

88100 Catanzaro

Prot. n. 2119/2.28.03

Riferimento deliberazione n. 6 del 10 luglio 2000, recante legge regionale: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria "Legge regionale" comunicasi che Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2000 habet rilevato che A) l'art. 1 comma 10 prevedendo il riconoscimento di una indennità di missione forfettizzata per l'espletamento della straordinaria attività di servizio si pone in contrasto sia con i principi generali posti dalla normativa statale vigente in quanto il trattamento di missione per servizio viene disciplinato dal contratto collettivo di comparto nonché con il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. B) L'art. 4-bis commi 2, 3, 4, che prevedono l'abrogazione della regente legge regionale n. 14 del 1999 su regime delle ATER (art. 7-bis, con contestuale riviviscenza disposta con legge della vecchia disciplina del 1996 concernente tali organismi) viola il principio di ragionevolezza e del buon andamento ex artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto la legge del legislatore regionale (sul ripristino di un precedente regime) appare arbitraria perché non sorretta da giustificazioni apprezzabili a livello costituzionale. Infatti in luogo di una normativa (L. n. 14 del 1999) improntata a criteri di snellimento adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa coerentemente a quanto stabilisce la legislazione statale di riforma della Pubblica Amministrazione (da cui la violazione anche all'art. 117 della Costituzione) si ripropongono moduli organizzativi delle vecchie strutture degli ARTEP che (raffrontati con l'attuale regime organizzatorio 1999) non ricevono giustificazione alcuna in termini di ragionevolezza e risultano del tutto difformi dai principi fondamentali che attualmente disciplinano l'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni ne deriva anche irragionevolezza delle nomine dei Commissari Straordinari figure serventi solo per circostanza di carattere eccezionale e contingente, C) l'art. 6 comma 13 laddove si prevede che la Giunta regionale fissa i criteri di gestione di funzionamento e di alimentazione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili si pone in contrasto con l'art. 14 della legge 12 maggio 1999 n. 68 che prevede invece l'atto legislativo e specifica al comma 3 tutti gli elementi sopra menzionati, D) l'art. 7-bis comma 2 laddove prevede l'erogazione di contributi alle Aziende di trasporto calcolati in base a criteri diversi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 151/1981 si pone in contrasto con il decreto legislativo n. 422/1997 che dispone la regolazione dei rapporti con tali Aziende attraverso i contratti di Servizio. Infatti avendo la Regione approvato la legge di riforma del settore (n. 23/1999) non può nelle more dell'attivazione dei contratti di servizio derogare rispetto alla vecchia normativa quadro nazionale atteso che il decreto legislativo n. 422/1997 prevede in tale frangenti l'automatica proroga degli effetti della legge quadro fino al limite temporale massimo del 2003. Per i suesposti motivi Governo habet rinviato il provvedimento al nuovo esame del Consiglio regionale. Trattasi di così detto rinvio limitato per cui la Regione può far luogo alla promulgazione et pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte dal rinvio come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni alt».

Rubrica 1A
Servizi generali

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 «Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica» è

autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000.

4. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 «Istituzione e funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 1008106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

5. Il personale dipendente della Giunta regionale che presta servizio nelle strutture ausiliarie dei Dipartimenti - previste dall'art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 - è equiparato al personale di cui alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8 limitatamente alle prestazioni di lavoro straordinario e all'indennità forfettizzata. Limitatamente ad una sola unità ciascun Dipartimento può avvalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni.

6. All'art. 8, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole «del Vice Presidente» sono aggiunte le parole: «e degli Assessori».

7. All'art. 10, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 - così come modificato ed integrato dall'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - dopo le parole «i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti» sono inserite le parole: ", i Presidenti dei Gruppi consiliari».

8. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8 - così come modificato ed integrato dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - dopo le parole: «Collegio dei Revisori dei conti ed i» sono aggiunte le parole: «Presidenti dei».

9. All'articolo unico, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 1999, n. 3 - così come modificato ed integrato dall'art. 13, comma 4, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - dopo le parole «Ufficio di Presidenza» sono aggiunte le parole: «, i Presidenti dei Gruppi consiliari».

10. (Comma non ammesso al visto del Commissario di Governo).

11. ... (3).

12. Il comma 12 dell'art. 37 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, si interpreta nel senso che l'indennità spetta ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti.

13. L'art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, si interpreta nel senso che l'indennità di carica dei consiglieri di amministrazione dell'A.Fo.R. deve intendersi rapportata alle indennità fisse corrisposte ai consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

14. [Al Presidente dell'EDIS Calabria spetta una indennità di carica annua lorda rapportata fino ad un massimo del 45 per cento delle indennità fisse corrisposte ai consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (4)] (5).

15. ... (6).

16. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai dirigenti generali del ruolo del Consiglio regionale. È abrogato il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

17. Nel rispetto dell'art. 40, commi 1 e 2, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attesa dell'attuazione del comma 3 dello stesso art. 40, nonché nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - a pena di responsabilità per danno - il personale comandato alla Regione Calabria dal 1° gennaio 1999 al 31 maggio 2000, cessa da tale posizione e viene restituito all'Ente di provenienza a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale, alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di comando.

18. Per il personale trasferito alla Regione per mobilità nel periodo di cui al precedente comma, la Giunta regionale procede alla revisione degli atti di trasferimento ed ove dovessero risultare illegittimi li annulla disponendo il rientro del personale interessato all'Ente di provenienza.

19. I titolari di strutture speciali di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 maggio 1997, n. 8, anche nel caso di rinuncia all'autovettura in dotazione hanno diritto all'assegnazione dell'autista proveniente da personale in servizio presso gli autoparchi regionali o distaccato da altra pubblica amministrazione o estraneo ad essa (7).

20. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai precedenti commi dal 5 al 19 si fa fronte con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per

l'esercizio finanziario 2000.

- (3) Aggiunge il comma 12-bis all'art. 37, L.R. 22 settembre 1998, n. 10.
- (4) Vedi, anche, l'art. 2-ter, comma 6, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.
- (5) Comma abrogato dall'art. 20, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.
- (6) Sostituisce il comma 7 dell'art. 25, L.R. 13 maggio 1996, n. 7.
- (7) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

Art. 1-bis

- [1. Alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:
- all'art. 2, comma 1, dopo le parole «capitolato speciale» sono soppresse le seguenti: «approvato dal Consiglio»;
 - all'art. 2, comma 2, sono aggiunte in fine le parole: «Crotone e Vibo Valentia»;
 - all'art. 4, comma 1, dopo le parole «Giunta regionale» sono soppresse le seguenti: «è stipulata dal Presidente della Giunta»] (8).

(8) Il presente articolo è stato implicitamente abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, il quale ha abrogato la L.R. 20 agosto 1973, n. 10 e le sue successive modificazioni e integrazioni (ivi comprese quelle apportate dal presente articolo).

Art. 1-ter

1. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposta dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità lorda nella misura prevista per i consiglieri assessori dall'articolo 1, lettera b) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (9).
2. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dalla propria residenza alla sede della Giunta regionale, comprensive del costo del biglietto di viaggio in aereo o treno in prima classe nonché del costo medio della stanza singola degli alberghi di prima categoria nella città di Catanzaro.
3. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è estesa, per tutto il periodo in cui ricoprono la carica, la normativa in materia di trattamento di missione prevista per i consiglieri regionali.
4. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applicano le

disposizioni in materia di sospensione dalla carica e di pubblicità della situazione patrimoniale previste per i consiglieri regionali.

5. Ai componenti di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni delle leggi dello Stato e delle leggi della Regione inerenti all'aspettativa per l'espletamento delle cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante lo stanziamento del capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 (10).

7. I componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali (11).

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità lorda nella misura prevista per i consiglieri assessori dall'art. 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. A decorrere dall'avvio della legislatura 2000-2005 si applicano, ai componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali, le disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato di cui alla stessa legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.».

(10) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 2, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

(11) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 19 ottobre 2001, n. 21.

Art. 1-quater

1. Alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'art. 4, comma 1, dopo le parole «sede del Consiglio regionale» aggiungere le seguenti «o del recapito dei Gruppi consiliari in Catanzaro» (12);

- ... (13);

- ... (14);

- ... (15).

2. La normativa di cui alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, così come modificata ed integrata dal precedente comma 1, si applica anche ai Consiglieri già in carica nel corso della VI legislatura e non rieletti.

3. ... (16).

4. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'art. 10, comma 2, dopo le parole «o di altre amministrazioni pubbliche» vanno aggiunte le seguenti «o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche (17);

- all'art. 10, comma 3, le parole: «Limitatamente al segretario particolare del Presidente e dei Vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente al segretario particolare e al responsabile amministrativo dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti, dei Presidenti dei Gruppi consiliari e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti» (18);

- ... (19);
 - all'art. 27, comma 4, le parole «31 maggio 1993» sono sostituite dalle parole «31 marzo 1996» (20).
5. Il contingente di personale assegnato a ciascun gruppo consiliare, previsto dalla tabella di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23, è aumentato di una unità di personale appartenente alla categoria D.
6. [All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1985, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera a) le parole: «lire 2.000.000» e «lire 1.000.000» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «lire 4.000.000» e «lire 2.000.000.»;
 - alla lettera b) le parole: «lire 8.000.000», «lire 18.000.000», «lire 24.000.000», «lire 28.000.000» e «lire 32.000.000» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «lire 10.000.000», «lire 24.000.000», «lire 28.000.000», «lire 32.000.000» e «lire 36.000.000»] (21).
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

(12) Alinea aggiunto dall'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

(13) Aggiunge il comma 4 all'art. 14, L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

(14) Il presente alinea, come modificato dall'art. 1, L.R. 19 ottobre 2001, n. 22, e all'art. 1, L.R. 15 marzo 2002, n. 16, sostituisce il comma 3 dell'art. 19, L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

(15) Il presente alinea, come modificato dall'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18, sostituisce il comma 3 dell'art. 29, L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

(16) Aggiunge il comma 2 all'art. 3, L.R. 2 maggio 1991, n. 5.

(17) Il presente alinea, erroneamente inserito nel comma 1, è stato aggiunto dall'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

(18) Alinea così modificato dall'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18. In detto articolo era previsto, erroneamente, che la modifica fosse inserita, erroneamente, nel comma 1 del presente articolo.

(19) Aggiunge i commi 9 e 10 all'art. 10, L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

(20) Alinea aggiunto dall'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

(21) Il presente comma deve ritenersi poi implicitamente abrogato per effetto dell'art. 13, L.R. 15 marzo 2002, n. 13 che ha abrogato la citata L.R. 15 aprile 1985, n. 15 e le sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

1 La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13, impiegato nella gestione medesima, è prevista, per l'anno 2000, salvo variazioni, in lire 9.500.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

2. Al fine di garantire il mantenimento del servizio sociopsico-pedagogico di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e alla legge regionale 24 gennaio 1997, n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 28.400.000.000, con allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

3. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziari di pignoramento per gli anni 1998 e 1999, di cui ai residui attivi accertati nei capitoli 6104156 e 6104157 dell'entrata - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 15.000.000.000, con accantonamento nell'apposito Fondo di

riserva di cui al capitolo 7002104, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni a mano a mano che l'Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

5. Alla copertura della spesa inerente al servizio sanitario regionale derivante da atti giudiziari di pignoramento per gli anni 1998 e 1999 si provvede con la quota parte del mutuo di lire 120.000.000.000 in corso di regolarizzazione con l'istituto di credito San Paolo IMI, a seguito della gara indetta con Delib.G.R. 4 ottobre 1999, n. 3223 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 157/1995.

6. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2 «Progetto Giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 1013107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

7. Il comma 4 dell'articolo 7-bis della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, è abrogato.

Rubrica 2A Territorio

Art. 3

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 «Istituzione del Parco regionale delle Serre» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni «Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 «Norme sull'ordinamento della Polizia municipale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000.

4. Per le attività di pulizia delle spiagge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, secondo le modalità e le procedure indicate all'art. 3, comma 4, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.

5. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2131202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 4

1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (art. 12 legge 14 febbraio 1992, n. 225)», è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000.
3. Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 «Costituzione dell'Autorità di Bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni», è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.250.000.000, con allocazione al capitolo 2112104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
4. All'art. 3, comma 5, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - che modifica ed integra l'art. 37-ter, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - le parole «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle parole: «dal Comune stesso da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale».
5. All'art. 10, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - gli importi «1.900.000.000» e «900.000.000» sono sostituiti rispettivamente dagli importi «4.900.000.000» e «1.900.000.000».
6. Per far fronte ai maggiori oneri connessi al trasferimento dei centri abitati di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2242210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
7. La dotazione del fondo di cui all'art. 7, comma 5, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, è stabilita per l'anno 2000 in lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2112203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000.

Art. 4-bis

1. All'art. 11, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27, le parole: «tre, e fra questi il Presidente, in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza, nel rispetto della legge regionale n. 39/1995» sono sostituite dalle parole: «uno con le funzioni di Presidente».
2. (Comma non ammesso al visto del Commissario di Governo).
3. (Comma non ammesso al visto del Commissario di Governo).
4. (Comma non ammesso al visto del Commissario di Governo).
5. All'art. 14, comma 1, dopo le parole «è scelto» sono aggiunte le seguenti parole «con rapporto di natura fiduciaria».

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 «Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 «Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.
3. Per gli interventi relativi al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.000, con allocazione al capitolo 2222107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. Al ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende pubbliche e private per l'anno 2000 si provvede entro i limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate per lo stesso anno.
4. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 «Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionale a particolari categorie di cittadini» e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000.
5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 28 «Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 4.000.000.000.
6. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - A.R.P.A.CAL» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000.
8. Il comma 2 dell'art. 7, il comma 7 dell'art. 11 ed il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, sono abrogati. La Giunta regionale, su proposta del competente Assessorato all'Ambiente ed ai Beni Ambientali, provvede alla organica costituzione dell'Autorità regionale ambientale (A.R.A.), previa revoca della Delib.G.R. 16 giugno 1997, n. 2862.
9. Per le finalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 «Norme per il trasporto pubblico locale», è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2222115 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
10. Al fine di concorrere al finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica - in aggiunta al concorso quindicennale dello stato per gli anni 1998 e 1999, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 il limite di impegno di lire 600.000.000 per la contrazione di mutui quindicennali, con allocazione al capitolo 2321214 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 6

1. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
2. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento e mantenimento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui all'art. 50 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.
3. Per le finalità di cui all'art. 55 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 inerente al Fondo regionale per la Montagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 della spesa del bilancio 2000.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.
5. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.300.000.000.
6. Per le finalità di cui al titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 14.500.000.000 per la realizzazione di interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 2000.
7. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 sono destinati con deliberazione della Giunta regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo ordinario pari a quello dell'anno 1999, definito in lire 10.500.000.000, per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione.
8. Per il cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dei costi inerenti alla realizzazione degli studi di fattibilità di interesse regionale approvati con delibera CIPE n. 106 del 30/6/1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.221.000.000, con allocazione al capitolo 2283203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
9. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 5, la somma di lire 1.300.000.000 è destinata all'Arcidiocesi di Reggio Calabria per la ristrutturazione ed ammodernamento del Seminario Pio XI di Reggio Calabria.
10. Per le finalità di cui al titolo II della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2323218 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
11. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 marzo 2000, n. 5 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione legge n. 381/1991» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
12. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e del relativo regolamento è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 - quale integrazione della quota di risorse assegnata dallo Stato - la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
13. (Comma non ammesso al visto del Commissario di Governo).
14. La dotazione regionale del fondo di cui al precedente comma è stabilita per l'esercizio finanziario 2000 in lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2233109 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
15. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Belvedere Marittimo un contributo straordinario di lire 200.000.000, per il cofinanziamento di attività realizzate dal comune medesimo che prevedano l'impiego dei 42 lavoratori ex Confitalia S.r.l., con allocazione al capitolo 2323202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere - entro il limite massimo dello stanziamento di bilancio - un contributo «una tantum» ai comuni che utilizzano lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

17. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2323222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

18. Per il sostegno delle attività dell'Osservatorio regionale sul fenomeno dello sfruttamento minorile è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 2233111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

19. Per il finanziamento degli interventi per opere del culto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2323205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 7

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 2000, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 2000.

2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 «Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.000.

3. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 2000, per un ammontare complessivo di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 «Eliminazione delle barriere architettoniche», è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Scido un contributo straordinario di lire 200.000.000 per la realizzazione della statua in bronzo di San Benedetto da ubicare nella località di Zervò, nonché per la realizzazione di una torre con faro e campane da ubicare nella stessa località, con allocazione al capitolo 2323229 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

6. Al fine di concorrere - secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma Quadro «Manutenzione del territorio/Forestazione», sottoscritto in data 19 ottobre 1999 fra Governo nazionale e Regione Calabria - alla copertura della maggiore spesa, nella misura del 30 per cento, relativa al fabbisogno scoperto e all'acquisto di materiali e noli, è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 69.382.000.000, di cui lire 30.821.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con accantonamento nell'apposito fondo di ricerca di cui al capitolo 7002201, istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

7. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione al capitolo di bilancio 2281208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, al momento in cui si verificheranno le condizioni previste dall'Accordo di Programma Quadro «Manutenzione del territorio/Forestazione».

8. Per l'attuazione dell'intervento n. 3 «Piano di riordino gestionale e amministrativo» inerente all'Accordo di Programma Quadro «Manutenzione del territorio/Forestazione» sottoscritto in data 19 ottobre 1999 tra Governo nazionale e Regione Calabria, è autorizzata per il biennio 2000-2001 la spesa complessiva di lire 700.000.000, di cui lire 600.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con allocazione al capitolo 2281204 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

9. Per l'attuazione dell'intervento n. 7 «Analisi, studi di fattibilità e piani di settore» inerente all'Accordo di Programma Quadro «Manutenzione del territorio/Forestazione» sottoscritto in data 19 ottobre 1999 tra Governo nazionale e Regione Calabria, è autorizzata per il biennio 2000-2001 la spesa complessiva di lire 800.000.000, di cui lire 400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con allocazione al capitolo 2281205 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

10. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Acri un contributo di lire 1.300.000.000 per il ripristino e sistemazione di «Piazza Sprovieri», con allocazione al capitolo 2323232 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mileto un contributo di lire 1.000.000.000 per la costruzione della Chiesa «Cuore Immacolato di Maria», con allocazione al capitolo 2323231 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sinopoli un contributo di lire 300.000.000 per il completamento della strada comunale «Piani d'Aspromonte», con allocazione al capitolo 2221222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Scilla un contributo straordinario di lire 1 100.000.000 per il completamento dell'Ostello della Gioventù, con allocazione al capitolo 2323233 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castrolibero un contributo di lire 100.000.000 per il consolidamento del centro storico, con allocazione al capitolo 2323234 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

15. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gerace un contributo di lire 200.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti di consolidamento strutturale delle abitazioni civili e delle storiche arcate di cinta di «Via dei Cinque martiri di Gerace», con allocazione al capitolo 2323235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 7-bis

1. In analogia a quanto stabilito per il periodo 1987-1996 dall'art. 5, comma 6, della legge 17 ottobre 1997, n. 12, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubblico locale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e di quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, contributi per la copertura dei disavanzi effettivi non ripianati relativi all'anno 1997. A completamento del processo di risanamento del sistema dei trasporti pubblici locali della Calabria, la eventuale quota di disponibilità di bilancio eccedente il ripianamento dei deficit effettivi, nei limiti stabiliti dalla normativa statale relativa al periodo

1987-1997, può essere utilizzata per il ripianamento dei deficit effettivi relativi al periodo 1998-1999, entro gli stessi limiti previsti per l'anno 1997 dalla citata legge n. 472/1999. Restano salvi gli eventuali successivi interventi legislativi dello Stato.

2. (Comma non ammesso al visto del Commissario di Governo).

3. Per il ripianamento dei disavanzi accertati, inerenti al periodo 1987-1997, sono utilizzati prioritariamente in capitale i contributi già assegnati anno per anno alla Regione Calabria ai sensi del decreto legge n. 485/1992, convertito dalla legge n. 32/1993 e del decreto legge n. 98/1993, convertito dalla legge n. 204/1995, dell'art. 2, comma 1, della legge n. 194/1998 e dell'art. 12 della legge n. 472/1999. Successivamente, sulla base dei disavanzi accertati e definiti, si provvede all'accensione di eventuali mutui ai sensi delle stesse leggi, nei limiti delle differenze dovute e delle disponibilità finanziarie autorizzate dalla legge di bilancio regionale. Conseguentemente ed automaticamente si spostano in avanti le decorrenze e le scadenze delle rate di ammortamento dei mutui stessi.

4. Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio regionale - ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 - la Giunta regionale è autorizzata ad erogare eventuali anticipazioni, entro il limite degli stanziamenti di bilancio.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare processi di razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti in coerenza e nel rispetto degli obiettivi previsti dalla succitata legge regionale 7 agosto 1999, n. 23.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 è abrogata.

7. Qualora nel periodo 1987-1999 sono stati comunque erogati alle aziende di trasporto pubblico locale interessate contributi, in anticipazione o in acconto o a ripianamento, superiori a quelli dovuti sulla base dei disavanzi effettivi regolarmente accertati, anche se successivamente agli anni di riferimento, la Giunta regionale è tenuta a provvedere al recupero delle eventuali maggiori somme erogate, anche a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle stesse aziende di trasporto pubblico locale.

Art. 7-ter

1. La Regione Calabria promuove la propensione all'autoimprenditorialità quale risposta alla domanda di nuove opportunità occupazionali e di sviluppo locale.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale predispose e realizza un Progetto denominato «Opportunità Giovani» destinato a giovani disoccupati e/o inoccupati, residenti in Calabria, che si riuniscono in forma associativa, da configurarsi in PMI, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

3. Il Progetto è finalizzato a finanziare interventi, nei limiti del «de minimis», per accrescere il numero delle imprese prevalentemente formate da giovani disoccupati e/o inoccupati fra i 18 ed i 35 anni di età.

4. I settori di intervento riguardano prioritariamente la produzione di servizi turistici, la tutela ambientale e delle risorse naturali, la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, il recupero degli antichi mestieri e i servizi alle imprese. I criteri e le modalità di valutazione degli interventi e la erogazione dei contributi relativi sono stabiliti con delibera della Giunta regionale, fermo restando il rispetto della regola del «de minimis» per singola impresa.

5. Le risorse, per complessive lire 30 miliardi, allocate per il triennio 1999-2001 al capitolo 2233105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la cui descrizione viene

opportunamente modificata, sono destinate al finanziamento del progetto di cui al precedente comma 2.

6. L'art. 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 è abrogato.

Rubrica 3A

Istruzione, cultura e tempo libero

Art. 8

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.500.000.000.

3. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 «Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 200.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 4.400.000.000.

5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante «Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.

6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 10.000.000.

7. A valere sul finanziamento, di cui al precedente comma 4 la somma di lire 100.000.000 è destinata al Liceo linguistico «Nuova Europa» di Reggio Calabria per lo svolgimento della manifestazione «Parlamento Europeo Giovani».

Art. 9

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 «Istituzione Progetto Donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario

2000 la spesa di lire 100.000.000.

3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, da trasferire al bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge 26 gennaio 1987, n. 4.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 60.000.000.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1° dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 15.000.000.

6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 110.000.000.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (I.R.A.C.E.B.)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 60.000.000.

8. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

9. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria - Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.

10. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.

11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 «Contributo all'Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.

12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 450.000.000.

13. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 «Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 130.000.000.

14. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 36 «Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.

15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 29 «Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologica industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 25.000.000.

16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 «Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Juli» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

17. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 30 «Contributo all'Associazione culturale AM Internazionale Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 25.000.000.

18. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995 n. 35 «Contributo al centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

19. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 «Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 35.000.000.

20. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 «Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
21. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 giugno 1999, n. 15 «Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia fra i popoli» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 «Costituzione fondazione «Rumori Mediterranei» - Festival internazionale del Jazz» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.
23. Per le finalità di cui alla legge regionale 20 aprile 1999, n. 11 «Riconoscimento dell'associazione «Città Futura» - laboratorio politico-culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
24. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 800.000.000 alla provincia di Reggio Calabria per la realizzazione dello spettacolo «Millenium» di fine d'anno, con allocazione al capitolo 3132165 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
25. Per l'attuazione del programma di formazione teatrale in Calabria relativo al biennio 2000-2001, da realizzarsi in collaborazione con l'Ente Teatrale Italiano, in attuazione del relativo decreto del Ministro della Cultura e dei Beni Culturali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 3132143 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
26. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Catanzaro un contributo di lire 800.000.000 - con allocazione al capitolo 3132166 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 - per il finanziamento delle iniziative culturali ed artistiche da realizzare in occasione dell'inaugurazione dell'area polifunzionale per spettacoli di Catanzaro Lido, al fine di esaltare la fruibilità del parco archeologico della Roccelletta e le potenzialità turistiche del territorio.

Art. 10

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 «Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 34.900.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1° dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.
4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.
5. Al fine di concorrere - secondo quanto previsto dal Programma operativo regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Calabria - al cofinanziamento delle misure inerenti al fondo Sociale europeo, è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 26.852.501.760, di cui lire 8.734.126.860 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con accantonamento

nell'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 7002202, istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei relativi capitoli di bilancio.

Art. 11

1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 4.000.000.000.

2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di servizio e assistenza sociale (I.S.A.S.) di Cosenza e della Scuola Superiore di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore dell'Istituto di servizio e assistenza sociale (I.S.A.S.) di Cosenza, con allocazione al capitolo 3313106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.000.000.000.

2. Per la progettazione di attività culturali e formative da realizzare - ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 - con le Università Statali aventi sede nella Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3313119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

3. Ai comuni di Santa Severina, Pizzo, Scilla, Corigliano Calabro, Cirò Superiore Motta San Giovanni e Roccella Ionica è concesso un contributo annuo al fine di garantire una adeguata ed efficiente gestione dei castelli storici ubicati nei comuni stessi, nonché per promuovere la valorizzazione dei castelli medesimi. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale provvederà, con proprio atto deliberativo, alla ripartizione del fondo assegnato sulla base di uno specifico programma di attività (22).

4. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3131208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

(22) Comma così modificato dall'art. 57, L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e dall'art. 16, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.600.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 «Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1998, n. 5 «Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 3314103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, la somma di lire 100.000.000 è destinata all'associazione U.S. «Porto S. Venere», gemellata Parma A.c., di Vibo Valentia, quale contributo per lo svolgimento del 5° torneo internazionale scuola calcio Parma, al fine della diffusione dello sport fra i giovani calabresi.
6. ... (23).
7. ... (24).

(23) Aggiunge i commi 2 e 3 all'art. 7, L.R. 26 gennaio 1987, n. 4.

(24) Sostituisce il comma 4 dell'art. 6, L.R. 14 febbraio 2000, n. 2.

Rubrica 4A
Sicurezza sociale

Art. 14

1. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
2. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 900.000.000, di cui lire 600.000.000 da

destinare al pagamento di annualità pregresse inerenti agli anni 1997 e 1998.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 «Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

Art. 15

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40 «Provvidenza in favore dell'ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.

3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 200.000.000 - con allocazione al capitolo 4231122 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 - all'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, al fine di valorizzare e sviluppare le attività di ricerca del centro Unico Regionale Trapianti Midollo Osseo «Alberto Neri». Le attività di ricerca da realizzare nonché i rapporti giuridico-finanziari tra la Regione e l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria sono disciplinati da apposita convenzione.

Art. 16

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 «Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi» e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 17

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante «Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 400.000.000.
2. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 57.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali, di cui lire 4.500.000.000 vincolate al pagamento di competenze arretrate inerenti all'anno 1999.
3. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 2, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite. In attesa del piano regionale dei servizi socio-assistenziali ed al fine di garantire comunque un efficace coordinamento ed una adeguata integrazione con gli interventi e servizi sanitari, la Giunta regionale è tenuta a predisporre - anche in deroga a quanto stabilito dal titolo III della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 - un piano regionale annuale da approvarsi esclusivamente con delibera della Giunta regionale medesima.
4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000, di cui al comma 2, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21.
5. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2, la somma di lire 500.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale.
6. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2000 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per l'ammontare complessivo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 18

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 «Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.

Art. 19

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.300.000.000.
2. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Collaborazione coordinata ed articolata tra Regione Calabria e la Lega italiana contro i tumori della Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 cessano i trasferimenti in favore delle AA.SS.LL. (Aziende Sanitarie Locali) interessate, delle somme corrispondenti alla spesa storica al 1 gennaio 1989, quale contributo per il trattamento economico del personale da esse dipendente ed assunto ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.

Art. 20

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990 n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000.
2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.
3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 «Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 646.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 «Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.

Art. 20-bis

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo motivato, può autorizzare le Aziende sanitarie ed ospedaliere locali ad iscrivere, in via di anticipazione, nei propri bilanci di previsione le somme loro spettanti per la copertura dei disavanzi, regolarmente certificati, non ancora ripianati e relativi ai periodi 1994 e anni precedenti e 1995/1997, da porre a carico, con apposita legge nazionale, del fondo speciale (accantonamento positivo) indicato nella tabella A, per regolazione debitoria del comparto sanità, di cui all'art. 70 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. A tal fine, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, sono iscritte le somme di lire 80 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente ai capitoli 1202106 e 1202107 dell'entrata ed ai corrispondenti capitoli 4211166 e 4211167 della spesa, prevedibili quali limiti massimi di impegnabilità risultanti dalle determinazioni assunte dai competenti organi. Le relative erogazioni di cassa saranno autorizzate compatibilmente con i principi e la normativa di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Rubrica 5A
Agricoltura

Art. 21

1. Per le attività di divulgazione in agricoltura di cui alla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.500.000.000.
2. Al fine di garantire l'erogazione dell'indennità compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 22

1. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.000.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 23

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 1 «Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto», è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5122202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 «Istituzione fondo regionale per le calamità naturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 8.000.000.000, con allocazione al capitolo 5155211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 24

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.R.S.S.A. (Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 64.500.000.000.
2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.
3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'A.R.S.S.A. (Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 2000, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1999.

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico

dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000.

2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 «risarcimento dei danni causati da specie animali in via di estinzione» e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 480.000.000, con allocazione al capitolo 5123105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

3. La disponibilità complessiva di lire 3.412.136.058 - accertata per lire, 750.000.000, 42.381.500, 903.730.500, 204.450.000, 901.001.558, 500.000.000 e 110.572.500 sui corrispondenti impegni contabili assunti rispettivamente con la Delib.G.R. n. 5567/1989, Delib.G.R. n. 7026/1990, Delib.G.R. n. 2796/1992, Delib.G.R. n. 5478/1992, Delib.G.R. n. 4535/1993, Delib.G.R. n. 6285/1993 e Delib.G.R. n. 6286/1993, ai sensi della legge regionale 25/5/1987, n. 16 - è destinata agli interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca le cui domande di contributo sono state presentate entro il 31 dicembre 1999 e liquidate con delibera della Giunta regionale n. 99 del 28/1/2000 ai sensi della medesima legge regionale 25 maggio 1987, n. 16.

Art. 26

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 «Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.

Art. 27

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.000.000.000.

2. Per le attività previste all'art. 27, comma 3, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2231205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 28

1. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 8.000.000.000.
3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 29

1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 8.050.000.000.
2. Per gli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 «Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.400.000.000, con allocazione al capitolo 5132101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
3. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 «Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.600.000.000, con allocazione al capitolo 5132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Rubrica 6A

Attività produttive extragricole

Art. 30

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 800.000.000, di cui lire 400.000.000 da destinare al rifacimento dei padiglioni espositivi e ad iniziative promozionali.

2. Al fine di completare gli interventi previsti dal piano di rilancio della società «Terme Sibarite S.p.A.» di proprietà della Regione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 23 giugno 1997, n. 3493, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000, con allocazione al capitolo 6121209 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

3. All'articolo 31, comma 6, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, le parole «Reggio Calabria», sono sostituite con le parole «provincia di Reggio Calabria».

4. Al fine di aiutare le imprese commerciali che nel corso dell'anno 1999 hanno subito danni per effetto di incendi non dolosi o altre calamità non coperti da relative polizze assicurative, la Giunta regionale può concedere alle stesse imprese commerciali un contributo straordinario a fondo perduto non superiore al 10 per cento al danno subito, certificato dal Comune e dalle altre autorità competenti. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione dei relativi criteri da parte della Giunta regionale, nonché all'emanazione di un bando per manifestazione di interesse per l'individuazione dei potenziali beneficiari.

5. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 6122221 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 31

1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 «Interventi a favore dei Consorzi fidi fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.

3. Per il finanziamento del progetto di tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, da realizzare per il tramite del COSER SCRL, organismo consortile di servizi promosso dalle associazioni regionali dell'artigianato calabrese, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 6122110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. I rapporti giuridico finanziari tra Regione e COSER SCRL sono disciplinati da apposita convenzione da approvarsi con delibera della Giunta regionale.

4. Per le iniziative di cui all'art. 8 commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 600.000.000, con allocazione al capitolo 6131103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

5. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 marzo 2000, n. 8 «Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000 con allocazione al capitolo 6121210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

6. A partire dal 1° gennaio 2000, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.P.R. n. 447/1998, sono considerati «impianti a struttura semplice» gli impianti produttivi di beni e di servizi per i quali è ammesso il procedimento mediante autocertificazione nei seguenti casi:

- a) per la cessazione e riattivazione degli impianti produttivi di beni e di servizi;
- b) per la realizzazione, ristrutturazione, riconversione e ampliamento di impianti produttivi

di beni e di servizi quando non è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico - artistici, archeologici ed idrogeologici;

c) per impianti con registrazione EMAS, di cui al regolamento comunitario n. 1836/1993.

7. La Regione Calabria promuove con apposita legge regionale la costituzione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo delle P.M.I., concentrando in essa le partecipazioni possedute in Fincalabra S.p.A. e in BIC - Calabria Scpa.

Art. 31-bis

1. La Regione, anche in collaborazione con le Camere di commercio, le province, i comuni e le associazioni di categoria, assicura gli sportelli unici, per le attività produttive, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 112/1998, la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.

2. Per contribuire all'attività degli sportelli unici, la Regione, con la collaborazione degli stessi soggetti di cui al comma 1, promuove specifici corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto.

3. Per favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati - anche in relazione agli strumenti della programmazione negoziata - la Regione promuove le opportune intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minore dimensione, e favorisce la stipula di convenzioni, a titolo gratuito o con rimborso delle sole eventuali spese aggiuntive direttamente derivanti dalle convenzioni stesse, tra gli stessi comuni e le Camere di commercio.

4. Per promuovere l'avvio dello sportello unico, da gestire in forma associata, quale progetto pilota nell'ambito del patto territoriale della Locride, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 6131105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma 2 si provvede con le disponibilità previste dalla misura 3.10 del P.O.R. (Programma operativo regionale) 2000/2006 della Calabria.

Art. 32

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.300.000.000.

2. All'articolo 8, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed il progetto inerente alla Struttura polivalente per il tempo libero da realizzarsi nel complesso delle Terme Luigiane di proprietà del Comune di Acquappesa».

Art. 33

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 «Associazioni turistiche pro-loco» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.
2. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217», è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.900.000.000.
3. Per le attività di cui all'art. 23, lettera d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2. 100.000.000.
4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lettera h), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.300.000.000.
5. Al fine di provvedere, in via eccezionale, al finanziamento per scorrimento della graduatoria definitiva della Provincia di Reggio Calabria allegata alla Delib.G.R. 29 dicembre 1997, n. 6982, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 - edizione straordinaria - del 30 gennaio 1998, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 6124206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
6. A valere sul finanziamento di cui al comma 3, la somma di lire 100.000.000 è destinata al pagamento delle spese pregresse di funzionamento relative all'APT di Cosenza.
7. [...] (25).
8. A valere sul finanziamento di cui al comma 2, la somma di lire 100.000.000 è destinata al Comune di Palmi per l'organizzazione della Festa della Varia.
9. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000 di cui al precedente comma 2, la somma di lire 500.000.000 è destinata alla definizione della vertenza relativa alle attività promozionali realizzate negli anni 1996 e 1997 con la sponsorizzazione della gara internazionale di motonautica d'altura «Venezia - Montecarlo offshore». La Giunta regionale è autorizzata a liquidare l'eventuale debito riconosciuto, comunque nei limiti della somma massima di lire 500.000.000, previo accertamento degli effettivi benefici conseguiti dalla Regione a seguito delle stesse attività promozionali e previa rinuncia da parte degli interessati di ogni ulteriore pretesa e/o ragione.
10. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000 di cui al precedente comma 2, la somma di lire 200.000.000 è destinata alla definizione della vertenza inerente alle attività promozionali realizzate nell'anno 1997 con la manifestazione «vivere il mare» svoltasi in Calabria. La Giunta regionale è autorizzata a liquidare l'eventuale debito riconosciuto, comunque nei limiti della somma massima di lire 200.000.000, previo accertamento degli effettivi benefici conseguiti dalla Regione a seguito delle stesse attività promozionali e previa rinuncia da parte degli interessati ad ogni ulteriore pretesa e/o ragione.
11. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 2 la somma di lire 1.100.000.000 è destinata ai seguenti interventi:
 - quanto a lire 800.000.000 per attività promozionali attraverso la società di pallacanestro maschile «Viola basket» di Reggio Calabria;
 - quanto a lire 300.000.000 per attività promozionali attraverso la società di pallavolo femminile «Medinex» di Reggio Calabria.

(25) Comma abrogato per effetto della lettera f) del comma 1 dell'art. 39, L.R. 5 aprile 2008, n. 8, la quale ha disposto l'abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 5, unitamente alle sue successive modificazioni ed integrazioni (ivi compresa quindi quella apportata dal presente comma, riguardante l'aggiunta della lettera d) al comma 1 dell'art. 8 della suddetta L.R. n. 5/1995).

Art. 34

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
2. [...] (26).
3. [...] (27).
4. La legge regionale 2 febbraio 1998, n. 2 è abrogata.

(26) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 3 settembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge). Aggiungeva il comma 2 all'art. 5, L.R. 3 settembre 1984, n. 26, abrogata anch'essa, con la medesima decorrenza, dal suddetto art. 13.

(27) Comma abrogato dall'art. 31, L.R. 26 giugno 2003, n. 8. Aggiungeva un periodo al comma 1 dell'art. 4, L.R. 10 aprile 1995, n. 14, abrogato anch'esso dal suddetto art. 31.

Art. 35

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000.
2. [...] (28).

(28) Comma abrogato per effetto della lettera d) del comma 1 dell'art. 39, L.R. 5 aprile 2008, n. 8, la quale ha disposto l'abrogazione della L.R. 28 marzo 1985, n. 13, unitamente alle sue successive modificazioni ed integrazioni (ivi compresa quindi quella apportata dal presente comma, riguardante l'aggiunta della lettera i) al comma 3 dell'art. 65 della suddetta L.R. n. 13/1985).

Art. 36

1. Al fine di evitare disagi alle imprese interessate e, nello stesso tempo, consentire il completo utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate all'attuazione delle sovvenzioni globali per l'area di crisi di Crotone e Gioia Tauro - di cui alle rispettive decisioni della Commissione delle Comunità europee n. C (96) 889 del 30 aprile 1996 e n. C (98) 1566 del 17 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni - la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare ai relativi organismi intermediari la quota di saldo finale del contributo comunitario e nazionale inerente al cofinanziamento di progetti realizzati a carico delle misure che prevedono regimi di aiuto alle imprese, previa specifica e documentata istanza, da parte di detti organismi intermediari, accompagnata da apposita garanzia fidejussoria bancaria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con oneri a totale carico degli stessi organismi intermediari.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata per il biennio 2000-2001 la spesa complessiva di lire 31.330.756.000, di cui lire 9.382.000.000 con allocazione al capitolo 6114202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Le somme anticipate - da recuperare sugli accrediti che saranno disposti a favore della Regione dello Stato e dalla Commissione Europea al medesimo titolo di saldo finale sulle spese effettivamente sostenute dagli organismi intermediari delle sovvenzioni globali - sono previste, accertate e rimosse al corrispondente capitolo 2316205 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002.

3. Al fine di favorire l'acquisizione dei requisiti patrimoniali delle Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'art. 1 del decreto 6 agosto 1996 del Ministro del Tesoro - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 6122109 della spesa del bilancio 2000 (29).

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle fondazioni costituite o in via di costituzione di cui al precedente comma, tenendo conto delle norme statutarie e dei requisiti patrimoniali, di onorabilità e di professionalità previsti dal decreto 6 agosto 1996 del Ministro del Tesoro (30).

5. Per il cofinanziamento del programma attuativo presentato dalla Regione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - nell'ambito dei progetti strategici per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e delle relative direttive di cui alla deliberazione CIPE 5 agosto 1998 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.265.000.000, con allocazione al capitolo 6211208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

6. Per la completa sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società CO.M.A.C. (Consorzio mercato agricolo alimentare Calabria) S.r.l., di cui al verbale di assemblea straordinaria dell'11 agosto 1999, nella misura massima di partecipazione del 49,06 per cento - ai sensi della legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.210.977.000, con allocazione al capitolo 6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

7. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma.

8. ... (31).

9. Alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'articolo 7, comma 4, la parola «Provincia» è sostituita dalle parole «area di gravitazione commerciale»;

- ... (32);

- ... (33).

(29) Con Delib.G.R. 28 novembre 2000, n. 990 sono state approvate le direttive per la concessione dei contributi di cui al presente comma.

(30) Con Delib.G.R. 28 novembre 2000, n. 990 sono state approvate le direttive per la concessione dei contributi di cui al presente comma.

(31) Sostituisce il comma 4 dell'art. 17, L.R. 11 giugno 1999, n. 17.

(32) Sostituisce il comma 11 dell'art. 7, L.R. 11 giugno 1999, n. 17.

(33) Sostituisce il comma 2 dell'art. 8, L.R. 11 giugno 1999, n. 17.

Art. 36-bis

1. In attesa della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e fino alla sua promulgazione, le competenze in materia di conduzione e manutenzione del «S.I.L. (Sistema informativo lavoro)» sono attribuite al Presidente della Giunta regionale che le esercita d'intesa con l'organismo tecnico di coordinamento di cui al successivo comma 2.

2. È costituito un Organismo tecnico di coordinamento (O.T.C.). L'O.T.C., che svolge le proprie attività presso l'attuale sede regionale, è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante dell'Assessorato regionale al lavoro e da un rappresentante per ciascuno degli Assessorati provinciali al Lavoro.

3. In relazione all'attività svolta dalle strutture per l'impiego operanti sul territorio ed alle esigenze di collegamento e raccordo tra Regione e Ministero del lavoro, l'O.T.C. ha il compito di individuare ed assicurare modalità tecnico-organizzative atte a garantire la continuità dei servizi informativi nonché l'omogeneità logica e tecnologica dei sistemi a tal fine utilizzati.

4. Le deliberazioni assunte dall'O.T.C. sono rese esecutive con Decreto del Presidente della Giunta regionale e vincolano le Amministrazioni aventi competenza in materia di organizzazione e gestione dei servizi territoriali per l'impiego.

Art. 36-ter

1. Non si procede al recupero di somme inferiori a lire 20.000 (ventimila) dovute alla Regione in adempimento di obblighi tributari, comprensive di eventuali pene pecuniarie, sanzioni e interessi, derivanti da violazioni di leggi tributarie. Se gli importi superano lire 20.000 (ventimila) sono dovuti per l'intero ammontare. Allo stesso modo non si fa luogo ai rimborsi per importi inferiori a lire 20.000 (ventimila), comprensivi di eventuali oneri accessori. Se gli importi superano lire 20.000 (ventimila) sono rimborsabili per l'intero ammontare.

2. Gli intestatari di veicoli, per i quali non è possibile quantificare l'importo dovuto a titolo di

tassa automobilistica per mancanza di dato tecnico sulla carta di circolazione, sono comunque tenuti al pagamento dell'importo minimo previsto dalla vigente normativa, a titolo di tassa automobilistica regionale. Qualora gli stessi soggetti non abbiano provveduto ad effettuare alcun versamento per l'anno 1999, possono regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento minimo previsto di lire 37.000 (trentasettemila), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

Disposizioni varie

Art. 37

1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2112101 - 2121101 2141201 2211103 - 2211206 - 3312101 - 3313102 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37-bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12.
5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 37-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate le seguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni:

- L.R. 17 settembre 1974, n. 12 «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana»;
- L.R. 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue»;
- L.R. 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della Cooperazione agricola»;
- L.R. 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura»;
- L.R. 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura. Credito agrario e di esercizio»;
- L.R. 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice»;
- L.R. 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani»;
- L.R. 3 settembre 1984, n. 29 «Norme per lo sviluppo dell'apicoltura»;
- [L.R. 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» titolo IV e VII] (34);
- L.R. 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico»;
- L.R. 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite»;
- L.R. 26 gennaio 1987, n. 2 «Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento dei consumi energetici nella Regione Calabria e modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308»;
- L.R. 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette»;
- L.R. 25 maggio 1987, n. 16 «Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca»;
- L.R. 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento attraverso anche l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli Enti locali»;
- L.R. 24 febbraio 1988, n. 2 «Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione»;
- L.R. 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria»;
- L.R. 7 settembre 1988, n. 23 «Disposizioni, criteri e modalità per l'applicazione del regolamento CEE n. 797/1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie»;
- L.R. 9 novembre 1989, n. 4 «Contributi sugli interessi per mutui agevolati a favore di cooperative, associazioni e società»;
- [L.R. 25 novembre 1989, n. 8 «Disciplina dell'artigianato»] (35);
- L.R. 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, il sostegno e l'incremento della coltura del cedro (citrus medica)»;
- L.R. 5 maggio 1990, n. 39 «Provvidenze per favorire il turismo montano»;
- L.R. 15 aprile 1996, n. 5 «Recepimento del regolamento CEE 2328/91 e successivo regolamento n. 3669/1993 e regolamento n. 2843/1994»;
- L.R. 2 febbraio 1998, n. 4 «Cessazione effetti articolo unico legge regionale 15 aprile 1996, n. 6. Modifica legge regionale 15 aprile 1996, n. 5»;
- L.R. 3 agosto 1999, n. 21 «Recupero del patrimonio olivicolo nell'areale tirrenico - reggino»;
- L.R. 3 marzo 2000, n. 7 «Interventi urgenti a favore dei produttori agricoli della Provincia di Crotone».

2. Restano ferme le obbligazioni di carattere pluriennale, eventualmente assunte ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, per mutui o limiti di impegno già autorizzati e regolarizzati al 31 dicembre 1999, fino alla loro completa estinzione.

3. Sono salvi i contributi eventualmente già concessi ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, purché siano stati assunti al 31 dicembre 1999 impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti beneficiari e sia stata rispettata l'intensità del relativo regime di aiuto a finalità regionale, vigente per il periodo di programmazione 1994-1999.

4. Al fine di evitare la interruzione di attività amministrative, le procedure e gli istituti previsti dalla normativa di cui al precedente comma 1, con esclusione di regimi di aiuto a finalità regionale, possono essere utilizzati, se e in quanto applicabili, con motivato atto della Giunta

regionale e limitatamente al periodo necessario per l'emanazione della nuova normativa regionale di settore. La presente disposizione cessa di avere efficacia automaticamente con l'entrata in vigore delle relative leggi regionali di settore.

(34) Alinea abrogato per effetto della lettera d) del comma 1 dell'art. 39, L.R. 5 aprile 2008, n. 8, la quale ha disposto l'abrogazione della L.R. 28 marzo 1985, n. 13, unitamente alle sue successive modificazioni ed integrazioni (ivi compresa quindi quella di cui al presente alinea).

(35) Alinea soppresso dall'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, il quale ha stabilito anche che la L.R. 25 novembre 1989, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

Art. 38

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2000, restano determinati in complessive lire 500.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali e in complessive lire 6.000.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001202) destinato alle spese di investimento attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio.

2. Il fondo globale di cui al capitolo 7001202 è interamente vincolato al finanziamento dei provvedimenti legislativi inerenti al settore agricolo che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio.

Art. 39

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 40

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 41

1. In conformità degli artt. 11-ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

2. L'Assessore al bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 42

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 787.407.478.760 nel triennio 2000-2002, di cui lire 730.228.103.860 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2000-2002, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

2. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova

spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 43

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella A (36)

(36) La tabella A, che si omette, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

L.R. 26 maggio 1997, n. 8 (1)**Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 maggio 1997, n. 61.

(2) Vedi anche l'art. 16, comma 2, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, circa l'esclusione dal trasferimento ivi previsto del personale comandato ai sensi della presente legge.

Art. 1*Strutture speciali.*

1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta, gli Assessori regionali, i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni, il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile si avvalgono di apposite strutture alle loro dipendenze nei modi e nei limiti della presente legge con personale dipendente della Regione e da altre pubbliche amministrazioni (3).

1-bis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata (4).

2. La loro attività attende a compiti di segreteria e di altra specifica collaborazione e non deve intralciare, sostituire o sovrapporre l'attività amministrativa regionale.

3. Il contingente numerico e le funzioni del personale addetto alle strutture speciali di cui al primo comma restano disciplinate dalle norme vigenti; l'organizzazione delle attività delle Segreterie può essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale assegnato alle stesse, ove non previsto.

4. Gli uffici di Gabinetto facenti capo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale sono a tutti gli effetti equiparati alle Strutture speciali, rispettivamente del Consiglio e della Giunta, seguendone la disciplina, fatta eccezione per l'articolazione e la composizione numerica (5).

5. [I Consiglieri regionali non titolari di strutture speciali ed i Presidenti dei Gruppi consiliari, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti delle Commissioni e comunque non superiore a due unità] (6).

5-bis. [Una delle due unità della Struttura speciale dei Presidenti dei Gruppi consiliari, di cui al comma precedente, può svolgere le funzioni di autista seguendo la disciplina di cui all'articolo 4] (7).

(3) Comma così modificato dall'art. 13, comma 3, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, dall'art. 1, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 1-bis, comma 4, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 (vedi, anche, il comma 19 dello stesso art. 1) e dall'art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. A norma dell'art. 10-ter, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18 il comma 3 dell'art. 13, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, modificativo del presente comma, deve intendersi nel senso che l'inclusione delle parole «il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti» dopo le parole «i Presidenti delle Commissioni» omologa in via analogica il Collegio dei Revisori dei conti alle modalità di composizione previste per le Commissioni permanenti e speciali.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 26.

(6) Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente detta lettera b) del comma 1 dell'art. 37, L.R. n. 15/2008 è stata abrogata dall'art. 23, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge), con la conseguente estensione di detta abrogazione, si ritiene (pur se non espressamente indicato), al presente comma. Il testo originario era così formulato:

«5. I Consiglieri regionali non titolari di Strutture speciali, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti dei Gruppi consiliari e comunque non superiore a due unità.».

(7) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente detta lettera c) del comma 1 dell'art. 37, L.R. n. 15/2008 è stata abrogata dall'art. 23, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge), con la conseguente estensione di detta abrogazione, si ritiene (pur se non espressamente indicato), al presente comma.

Art. 2

Orario di lavoro e di servizio del personale.

1. Il personale assegnato alle strutture speciali è tenuto a prestare l'orario di lavoro previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle altre norme vigenti in materia (8).

2. L'orario di servizio è suscettibile di flessibilità secondo le esigenze dell'attività istituzionale dei titolari delle rispettive strutture ed il personale può essere esentato dall'effettuare la rilevazione obbligatoria della presenza, mediante i sistemi di rilevazione in uso, fermo restando, comunque, il rispetto della relativa disciplina e l'obbligo della certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura (9).

(8) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 23.

(9) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 1, L.R. 7 dicembre 2007, n. 25.

Art. 3

Competenze al personale delle strutture speciali.

1. Il personale che presta servizio nelle strutture di cui al primo comma dell'articolo 1 è escluso dalla fruizione delle competenze accessorie (produttività e progetti obiettivi) a qualsiasi titolo denominate, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro straordinario che sarà determinato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante apposito piano annuale con la determinazione di un budget spettante alla singola struttura mediante provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, sentiti i titolari delle stesse sulla base delle particolari esigenze legate all'attività di collaborazione.

2. Onde compensare la esclusione delle competenze di cui al primo comma, ai responsabili delle strutture speciali di cui all'articolo 1 compete per la durata dell'incarico, oltre al trattamento economico in godimento, una indennità forfettizzata di Lire 15.000.000 (quindici milioni) in dodici rate mensili ed ai restanti componenti delle medesime strutture, oltre al trattamento economico in godimento, compete un'indennità in dodici rate mensili, correlata alla qualifica funzionale rivestita secondo la tabella sotto riportata:

QUALIFICHE FUNZIONALI:	
II	3.600.000
III	4.800.000
IV	6.000.000
VI	7.200.000 (10)
VII	8.400.000
VIII	9.600.000

3. In analogia al capo III dell'allegato «A» della legge regionale 5 maggio 1990, n. 30 ed all'articolo 31 del contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni - Enti Locali, sono istituiti nel Bilancio della Regione a partire dal 1997, per le rispettive strutture speciali del Consiglio e della Giunta regionale, appositi fondi per la copertura delle spese per prestazioni di lavoro straordinario, trattamento di missione e rimborso spese trasferte, effettuate dal personale assegnato alle strutture speciali, derivanti dalla presente legge.

(10) Importo così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2000, n. 15, edizione straordinaria.

Art. 4

Autisti delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali.

1. Agli autisti assegnati alla guida delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali, oltre alle indennità correlate alle qualifiche funzionali rivestite secondo la tabella riportata al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, in sostituzione dell'indennità di trasferta e rimborso spese prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 386 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni permanenza fuori dalla sede di servizio o di residenza, di durata eccedente rispettivamente le sette ore e le dieci ore, è riconosciuta la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso forfettario, comprensivo di ogni onere e del trattamento di mensa nella misura pari ai 2/3 (due terzi) dell'importo massimo spettante per tale titolo e, rispettivamente per uno o due pasti, per il personale di pari qualifica, stabilito in applicazione della normativa vigente presso la Regione, in materia di trattamento di missione e rimborso spese.

2. In caso di pernottamento fuori sede, il relativo rimborso è operato previa esibizione di regolare documento giustificativo della spesa.

3. Alla certificazione della prestazione di servizio fuori sede provvede il titolare della struttura speciale, cui il dipendente è assegnato, sulla scorta delle risultanze del libretto di marcia in dotazione alla vettura.

4. Agli stessi compete la fruizione di lavoro straordinario con le stesse procedure previste al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 la struttura del bilancio della Regione dovrà prevedere mediante l'istituzione di appositi capitoli, la separazione degli stanziamenti di spesa, occorrenti per la gestione delle strutture speciali previste dalla presente legge, da quelli attinenti alle restanti strutture dell'organizzazione regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 13 maggio 1996, n. 7 (1)**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale (2) (3).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

(2) La struttura organizzativa degli Uffici regionali è stata più volte modificata nel corso degli anni sia per l'immissione nei ruoli di personale proveniente da entità diverse dalla Regione in seguito al loro smembramento, sia a causa di modifiche normative quali la costituzione di ruoli separati per il personale della Giunta e quello del Consiglio.

I principali provvedimenti in materia, già di per sé difficilmente coordinabili, sono stati abrogati dall'art. 42 della presente legge nelle parti con essa incompatibili. Vedi comunque la L.R. 28 marzo 1975, n. 9; la L.R. 21 aprile 1987, n. 11; la L.R. 19 febbraio 1990, n. 11; la L.R. 2 maggio 1991, n. 5 che ha istituito per il personale del Consiglio un ruolo distinto da quello della Giunta e la L.R. 21 marzo 1994, n. 11 istitutiva della struttura organizzativa delle provincie di Crotone e Vibo Valentia. Vedi anche la L.R. 8 giugno 1996, n. 13.

La struttura organizzativa della Giunta regionale è stata disciplinata dapprima con Delib.G.R. 24 aprile 1998, n. 1935 e poi con Delib.G.R. 4 novembre 1998, n. 5761 che ha revocato la precedente.

Per le norme di attuazione dei principi concernenti la separazione dei poteri di indirizzo politico-amministrativo e dell'attività di gestione amministrativa, di cui agli articoli da 12 a 17 e 20 della presente legge, vedi la Delib.G.R. 10 febbraio 1999, n. 102-ter.

Vedi anche l'art. 16, comma 2, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, circa l'esclusione dal trasferimento ivi previsto del personale comandato ai sensi della presente legge.

Vedi inoltre la Delib.G.R. 14 maggio 1999, n. 1513 con la quale è stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il Dec.Ass. 30 agosto 2000, n. 4/A istitutivo della Commissione per la proposta di legge regionale inerente il «Regolamento regionale in materia di lavori pubblici».

(3) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Capo I - Ordinamento della struttura organizzativa**Art. 1***Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa (4).*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.

2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

(4) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 2*Articolazione organizzativa della Giunta regionale (5).*

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età (6).

(5) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(6) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 3*Ordinamento dei Dipartimenti (7).*

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51 (8). I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.

2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici (9). I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.

3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704 (10). Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.

4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.

6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

(7) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(8) Periodo così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e dall'art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

(9) Periodo così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e dall'art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

(10) Periodo così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 4

Funzioni dei Dipartimenti (11).

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale (12).

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico - giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministri ed altri organismi centrali (13).

3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti (14):

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture (15).

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo,

all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca (16).

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali (17).

10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione (18).

(11) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(12) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(13) Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(14) Vedi anche, riguardo agli adempimenti dei dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui al presente comma, l'art. 14, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(15) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(16) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(17) Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(18) Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 5

Struttura ausiliaria dei Dipartimenti (19) (20) (21).

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali (22).

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento

(19) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Per la modifica del presente articolo vedi l'art.

1, L.R. 3 settembre 2012, n. 40. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Strutture ausiliarie dei Dipartimenti. 1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento:

- a) segreteria del Dipartimento;
- b) coordinamento e programmazione;
- c) indirizzi e verifica;
- d) relazioni con il pubblico.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.».

(20) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(21) Vedi anche l'art. 1, comma 5, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e l'art. 1, commi 6 e 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Vedi altresì il punto 7, Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762.

(22) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.».

Art. 6

Criteria della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori (23).

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
- b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
- c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

(23) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 7

Ufficio di gabinetto (24) (25).

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche. Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione (26).
4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.
5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.
6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
- 6-bis. Il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione e in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore (27).
7. Al Vice Capo di Gabinetto se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina (28).

(24) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Gabinetto»

(25) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(26) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36 e dall'art. 7, comma 1, L.R. 7 luglio 2022, n. 21, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(27) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 8

Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale (29) (30).

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione

di segreterie particolari dette anche strutture speciali (31).

2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.

3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale (32).

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3 non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori (33).

5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti (34).

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione (35).

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari (36).

10. Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi (37):

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale (38).

(29) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(30) Vedi anche l'art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

(31) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

(32) Il presente comma, modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dagli articoli 2 e 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 (vedi anche i commi 4 ed 8 del

medesimo articolo), è stato poi nuovamente così modificato dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.».

(33) Comma così modificato dapprima dall'art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e poi dall'art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 2 del suddetto art. 4.

(34) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 30, a decorrere dal 1° dicembre 2021 (ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.».

(35) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma, peraltro, si evince che la sua collocazione logica non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo art. 5.

(36) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, nel quale è prevista erroneamente ed impropriamente l'introduzione del presente comma ad opera di un incomprensibile comma 6, aggiunto a sua volta nella presente legge dopo l'art. 8.

(37) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(38) Comma aggiunto dall'art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16 (vedi anche l'art. 2 della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

Art. 9

Figure professionali speciali (39).

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con Delib.G.R. è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 per uniformarne il trattamento a quello

dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale (40).

2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] (41).

3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] (42).

(39) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(40) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36 (come modificato dall'art. 52, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita una struttura speciale denominata «Ufficio Stampa» della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».

(41) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).

(42) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).

Art. 10

Avvocatura regionale (43) (44).

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.

2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. Il coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciarmente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione (45).

3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.

4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo,

composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.

5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

5-bis. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale fornisce, altresì, supporto consulenziale al Presidente della Giunta regionale nell'esercizio dei poteri commissariali che competono a quest'ultimo (46).

6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.

(43) Articolo dapprima modificato dall'art. 32, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8, dall'art. 10, comma 1, L.R. 11 agosto 2004, n. 18, dall'art. 1, commi 10 e 11, L.R. 3 giugno 2005, n. 12, dall'art. 33, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge), dall'art. 25, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Avvocatura regionale. 1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. 1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali. 2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2) Professionale. 2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati. 3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali. 4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali. 5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie. 6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente. 7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme.».

(44) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(45) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, lettera a), L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(46) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, lettera b), L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Capo II - Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo

Art. 11*Comitato di direzione (47).*

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.

2. Il Comitato:

a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;

c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;

e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;

g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;

h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;

i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 4-ter e comma 4-quater (48) (49).

(47) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(48) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46 e dall'art. 10, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

(49) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «2. Il Comitato:

- supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
- approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi - benefici;
- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
- analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;
- propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
- esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.».

Art. 12*Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione (50).*

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.
2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.

(50) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 13*Attività di indirizzo (51).*

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.

(51) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 14*Attività di gestione (52).*

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si

conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

(52) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 15

Attività di controllo (53).

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
 2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.
-

(53) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 16

Attribuzione dell'indirizzo e del controllo (54).

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.
-

(54) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 17*Attribuzione della gestione (55).*

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.
2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

(55) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 18*Articolazione procedimentale delle responsabilità (56).*

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:
 - a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;
 - b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;
 - c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.
2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

(56) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 19

Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo (57).

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.
2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

(57) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 20

Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo (58).

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

(58) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 21

Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo (59).

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo (60).

2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

(59) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(60) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354.

Art. 21-bis

Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione (61) (62).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti (63).

2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

(61) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(62) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(63) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Capo III - Ordinamento della dirigenza

Art. 22

Strutture di livello dirigenziale (64).

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.

(64) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 23

Qualifica dirigenziale (65).

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

(65) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 23-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza (66) (67).

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

(66) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(67) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 23-ter

Inadempienze (68) (69).

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23-bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

(68) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(69) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 24

Attribuzione delle funzioni dirigenziali (70) (71).

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.

3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

5. [A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale] (72).

(70) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 1°marzo 2022, n. 2, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti.».

(71) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(72) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 1°marzo 2022, n. 2, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 25

Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale (73).

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

- possesso del diploma di laurea;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.

3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni - Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione (74).

5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.

7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma (75).

8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

(73) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli

artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(74) Per la soppressione dell'ulteriore indennità a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

(75) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 15, L.R. 28 agosto 2000, n.14 (Vedi anche il comma 16 dello stesso articolo; vedi, inoltre l'art. 2-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7). Il testo originario così disponeva: «7. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale e di direzione dell'Avvocatura è sottoposta a verifica nei seguenti casi:

- a) avvicendamento del Presidente della Giunta regionale;
- b) avvicendamento della Giunta regionale;
- c) avvicendamento di Assessori per i Dipartimenti ricompresi nella delega assessoriale interessata.».

Art. 26

Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale (76).

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:

- a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;
- b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea (77);
- c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

(76) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(77) Lettera così modificata dall'art. 1-bis, comma 2, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 27

Valutazione dei risultati (78) (79) (80).

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.
2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.
3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.
4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.
5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.
6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.
7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.
8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.
9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.
10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.
11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge .

(78) Articolo così sostituito dall'art. 23, L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Nucleo di valutazione. 1. I Dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Dirigente generale, e questi alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un apposito nucleo di valutazione, definendone i relativi compensi, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente i parametri di riferimento del controllo, sottoponendoli alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale.

4. Il nucleo di valutazione è composto anche da esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative e deve prevedere la presenza prevalente di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.».

(79) L'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge.

(80) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 28

Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale (81).

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa (82);

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] (83);

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere (84);

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori (85);

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di

lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

(81) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(82) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».

(83) Alinea soppresso dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge).

(84) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(85) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475.

Art. 29

Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente (86).

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare (87):

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'art. 1, comma

2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'art. 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta (88).

2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dell'articolo 28 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopraccitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corsoconcorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 (89).

2-ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50% dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis (90).

3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi] (91) (92).

(86) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(87) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(88) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 14 agosto 2008, n. 27, il quale ha modificato il testo del presente periodo riportato nell'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31 (che ha sostituito il presente articolo).

(89) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(90) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a

quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(91) Comma soppresso per effetto dell'art. 1, comma 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31 (che ha sostituito il presente articolo).

(92) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.

2. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso - concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale.».

Art. 30

Il dirigente responsabile di Settore (93).

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

(93) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 31

Il dirigente responsabile di servizio (94) (95).

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

(94) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(95) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

Art. 32*Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali (96).*

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.
2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento (97).
3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.
4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis (98).
- 4-bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé (99).
- 4-ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4-bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione (100).
- 4-quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico (101).

(96) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(97) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.».

(98) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(99) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(100) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(101) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi

di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

Art. 33

Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali (102).

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

(102) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 34

Divieti di incarichi (103).

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero - professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
 - pieno adempimento dei propri compiti;
 - imparzialità;
 - trasparenza;
 - rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con

l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.

5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.

6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

(103) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 35

Albo dei dirigenti (104).

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

(104) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 36*Relazioni sindacali (105).*

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Fermo restando quanto previsto in materia del decreto legislativo n. 29 del 1993, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.
4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

(105) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 37*Pari opportunità (106).*

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.
2. In particolare:
 - a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
 - c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;
 - d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.
3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della

Giunta regionale] (107).

5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] (108).

(106) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(107) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(108) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 37-bis

Comitato Unico di Garanzia (109) (110).

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 165/2001. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.
2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.
3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.
4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento "Organizzazione e Personale". Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.
8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

(109) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(110) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 38*Formazione della dirigenza (111).*

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.
3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.
4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

(111) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Capo IV - Norme finali

Art. 39*Compiti organizzatori della Giunta regionale (112).*

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali-quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:
 - a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;
 - b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;
 - c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli

Uffici e ne specifica i compiti;

d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

(112) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 40

Organico (113).

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11 del 1994 in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente (114).

2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11 del 1987 in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità (115).

3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

(113) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(114) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(115) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Capo V - Disposizioni transitorie

Art. 41

Prima applicazione (116).

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:

1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;

2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del 1993, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.

3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.

4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica (117).

5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 (118).

(116) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(117) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.

(118) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.

Art. 42

Norme abrogate (119).

1. Sono abrogate la legge regionale n. 24 del 1984 e le disposizioni della legge regionale n. 3 del 1978, della legge regionale n. 11 del 1987, della legge regionale n. 55 del 1990 e della legge regionale n. 11 del 1994, incompatibili con la presente legge.

(119) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.